

IL RICORSO ALL'ASSOLUZIONE SUB CONDICIONE NEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

THE RECOURSE TO THE *SUB CONDICIONE* ABSOLUTION
IN THE SACRAMENT OF RECONCILIATION

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO · L'assoluzione *sub condicione* si fonda sul superamento di eventuali dubbi per la necessità salvifica del perdono. Premesso l'esame della fattispecie assolutoria nella trattazione teologico-canonica moderna e la configurazione dell'ipotesi condizionata nell'economia sacramentale attuale, l'articolo analizza la *ratio* giuridica della condizione nella Penitenza. La logica dell'eventualità assolutoria condizionata risponde alla compenetrazione della dignità del sacramento, del bisogno spirituale del penitente e della responsabilità del ministro. A fronte di una circostanza seria e grave, il dubbio sulla capacità o disposizione del fedele è risolto in base al prevalente interesse ecclesiale all'amministrazione del sacramento. L'ipotesi non implica però un cedimento rispetto alla responsabilità ministeriale e alla certezza morale; la riserva sulla disposizione pertanto, salvo la concomitanza con le perplessità attitudinali, non può che essere intesa in maniera assai restrittiva. La residua vigenza del caso invita a riconoscere e

ABSTRACT · Absolution *sub condicione* is founded on the overcoming of possible doubts in light of the salvific need for forgiveness. In light of the modern theological-canonical examination of absolution and the configuration of the hypothesis of its conditioning in the current sacramental economy, this article analyzes the juridical *ratio* of condition in the sacrament of Penance. The logic of the possibility of a conditioned absolution corresponds to the interpenetration between the dignity of the sacrament, the spiritual needs of the penitent, and the responsibility of the minister. Faced with a serious and grave set of circumstances, doubt regarding the capacity or disposition of the faithful is resolved on the basis of a prevalent ecclesial interest in the administration of the sacrament. This hypothesis does not, however, imply the cessation of ministerial responsibility or moral certitude; thus, the reservation of this disposition must be understood in a rather restrictive way, provided that it does not coincide with

delpozzo@pusc.it, Professore ordinario, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202308601003](https://doi.org/10.19272/202308601003) · « IUS ECCLESIAE » · XXXV, 1, 2023 · PP. 55-82

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET)

SUBMITTED: 1.4.2022 · REVIEWED: 10.6.2022 · ACCEPTED: 23.6.2022

rispettare sempre la sacralità e l'oggettività della relazione sacramentale.

PAROLE CHIAVE · sacramento della Penitenza, assoluzione *sub condicione*, dubbio sulla capacità, dubbio sulla disposizione, dignità del sacramento.

doubts regarding capacity. The residual force of this case invites us to an enduring recognition of and respect for the sacredness and objectivity of the sacramental relationship.

KEYWORDS · Sacrament of Penance, Absolution *sub condicione*, Doubt Regarding Capacity, Doubt Regarding Disposition, Dignity of the Sacrament.

SOMMARIO: 1. La “necessità” del perdono sacramentale e l'ipotesi dell'assoluzione “sub condicione”. – 2. La condizione nell'economia sacramentale. – 3. L'impostazione teologico-canonica moderna. – 4. L'assoluzione “sub condicione” nella logica del sacramento della Penitenza. – 4.1. L'esigenza della “dignità” del sacramento. – 4.2. Il bisogno spirituale del penitente. – 4.3. La responsabilità e il compito del ministro. – 5. Gli estremi e la modalità dell'assoluzione condizionata. – 5.1. I presupposti dell'assoluzione “sub condicione”. – 5.1.1. Il dubbio sulla capacità. – 5.1.2. Il dubbio sulla disposizione. – 5.2. La formulazione della condizione assolutoria. – 6. Obsolescenza o proficuità dell'antica pratica?

1. LA “NECESSITÀ” DEL PERDONO SACRAMENTALE E L'IPOTESI DELL'ASSOLUZIONE “SUB CONDICIONE”

L'ESIGENZA DELL'ASSOLUZIONE PER LA SALVEZZA è il motivo che determina la *propensione ecclesiale al conferimento del sacramento*.¹ I pastori devono assicurare al fedele che lo richiede il supporto essenziale o conveniente.² Il rispetto dell'eccellenza del segno sacramentale e della logica del giudizio impone tuttavia molta cura e attenzione da parte del sacerdote. La delicatezza e, in parte, l'incertezza nella valutazione ministeriale richiede infatti cautela e circospezione. La fede della Chiesa, che è il contesto vitale dell'economia sacramentale, si esprime soprattutto nell'osservanza e salvaguardia del senso dell'attribuzione divina. Nell'ipotesi della Penitenza, come considereremo, l'eventualità della condizione è ancora più complessa per l'influenza decisiva delle condizioni soggettive (le disposizioni del penitente). Al centro dell'azione sacra non c'è la decisione del ministro ma il contegno del penitente e il suo bisogno di pace e chiarezza.³ Il foro della co-

¹ Cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae* [= CCE], 1470. La disciplina canonica è molto attenta al caso di necessità, cfr. ad es. cann. 844, 961, 976, 977, 986.

² Cfr. can. 213.

³ «È però sufficiente attuare un confronto anche superficiale tra il Codice vigente e quello del 1917 per correggere l'impressione iniziale e cogliere il radicale mutamento di prospettiva dentro il quale si pone la normativa vigente: il vecchio Codice, nel canone 870, stabiliva i contenuti del sacramento a partire dal confessore e dal suo compito di giudice [...]. Oggi, nel can. 959, il Codice sintetizza gli elementi dottrinali del sacramento partendo invece dal

scienza, tra l'altro, ha una congenita sacralità che non può essere esposta alla disponibilità o "manipolazione" del confessore. Il potere delle chiavi è dunque vincolato al riscontro fondato e obiettivo degli estremi della remissione.

Per circoscrivere la fattispecie condizionale è utile chiarire anzitutto il dovere ministeriale connesso alla ricezione della Confessione. La disciplina canonica, come si desume dal can. 980 prevede infatti una triplice alternativa: concessione, diniego e differimento.⁴ A fronte della richiesta anche implicita della grazia,⁵ il perdono risulta l'ipotesi principale e prevalente. La mancata remissione si articola però nel rifiuto e nella dilazione della *absolutio*. La *negazione assolutoria* si è consolidata attorno alle *due fattispecie tradizionalmente configurate* (*absolutio deneganda e absolutio differenda*).⁶ Fermo restando il frequente accorpamento tra i due casi nella prassi pastorale attuale,⁷ occorre precisare che il ricorso alla condizione, stando sempre alla dottrina tradizionale, a rigore riguarderebbe solo il rimedio alla dilazione dell'assoluzione, non l'accertamento certo dell'indisposizione o dell'inidoneità del soggetto.

L'interrogativo che si pone è se l'apposizione della condizione sia un obbligo o solo un'opportunità concessa al ministro e se la formulazione della riserva risponda alla legalità o discrezionalità dell'azione sacramentale. Il *rectum agere* in pratica impone o consiglia un'eventuale assoluzione *sub condicione*? La risposta esige anche la determinazione dei presupposti della limitazione o salvaguardia assolutoria. In un approccio giusrealista interessa

penitente e dalle sue disposizioni interiori per ottenere il perdono dei peccati». M. CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in E. MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano, Ancora, 1999, p. 42.

⁴ «Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda l'assoluzione, essa non sia negata né differita». Can. 980. Circa la genesi del canone che ricalca la disposizione del can. 886 CIC 1917, cfr. «Communicationes» 31 (1999), p. 270, 10 (1978), p. 64; R. ALTHAUS, *Kommentar c. 980*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, a cura di K. Lüdicke, Ludgerus, Essen, Januar 2008 (1. *Genese des Canons*); E. N. PETERS, *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici*, Montréal, Wilson-Lafleur, 2005, p. 892.

⁵ Ci soffermeremo in seguito più dettagliatamente sui presupposti dello svolgimento dell'azione sacra (*infra* § 5.2).

⁶ Può essere indicativa la sequenza delle intitolazioni proposta dal Trattato del Cappello: «513. *Absolutio concedenda*. [...] *Regula prima: Poenitens sufficienter dispositus ex iustitia absolvendus est, et quidem per se sub gravi*. [...] 514. *Regula secunda: Poenitens dubie dispositus potest et aliquando debet absolvi sub condicione, si adsit gravis causa*. [...] 515. *Absolutio differenda*. 1. *Poenitenti dubie disposito absolutio differri debet, si gravis causa desit, quae illam exigit aut saltem permittat*. [...] 516. *Absolutio neganda*. – *Poenitenti certe indisposito aut incapaci, semper sub gravi neganda est absolutio*». F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, II. *De poenitentia*, Taurini-Romae, Marietti, 1953, pp. 519-524.

⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *Il possibile differimento dell'assoluzione nel sacramento della Penitenza*, «Ius Canonicum» 61 (2021), pp. 552-555, 586-589.

anche considerare la portata morale o giuridica della condotta degli agenti.⁸ Infine, nel contesto ecclesiale attuale, ha ancora senso il ricorso alla pratica tuzioristica?

2. LA CONDIZIONE NELL'ECONOMIA SACRAMENTALE

A monte della soluzione del problema del rimedio all'incertezza assolutoria c'è la *questione teologica* circa l'opportunità della *considerazione della possibile limitazione dell'efficacia sacramentale*. La sacramentaria attuale è restia ad ammettere un condizionamento da parte del ministro dell'economia della grazia.⁹ L'assolutezza della chiamata alla salvezza e la sovrabbondanza della Redenzione mal tollererebbero un vincolo o restrizione umana nella mediazione ecclesiale. L'assoluzione *sub condicione* sarebbe quindi, in buona parte, un retaggio del passato e un formalismo innecessario. Anche nella prassi pastorale penitenziale di fatto il ricorso alla *condicio* è sempre più raro e confuso.

Nell'economia sacramentale l'individuazione della *formula condizionata* si giustifica prevalentemente con la *tutela del valore del segno*. L'irripetibilità del carattere sacramentale del battesimo, della confermazione e dell'ordine sacro determina il bisogno di rispettare l'unicità dell'attribuzione. La necessità del mezzo di grazia richiede però di superare dubbi e difficoltà operative. La condizione è quindi il rimedio alla fallibilità della cognizione umana e indica il desiderio di conformarsi al pressante bisogno di aiuto del fedele.¹⁰ Nei sacramenti di guarigione (un discorso in parte analogo può essere svolto per l'Unzione degli infermi) la restrizione però non deriva dall'incompatibilità ontologica dei segni ma dalle carenze dispositive del ricevente. Superata l'antica supposizione dell'irremissibilità di alcuni peccati,¹¹ l'abusiva concessione del perdono non è inutile e inconcepibile quanto ingannevole e fallace. Le peculiari circostanze dell'azione ministeriale possono inficiare la proficuità della remissione. Benché spesso l'ostacolo alla sicurezza della realizzazione dell'effetto assolutorio non sia oggettivo (requisiti di capacità) ma prevalentemente soggettivo (requisiti

⁸ La precisazione della natura dell'obbligazione di confessare (*ex iustitia* o *ex caritate*) è stata molto presente nell'impostazione della legislazione previgente, cfr. l'articolazione del can. 892 CIC 1917 e, opportunamente, corretta nella previsione del can. 986 attuale: «*Ad par. 1: Concordant omnes ut suprimatur "ex iustitia" et dicatur tantum "gravi obligatione tenetur". Ad par 2: Concordant omnes ut supprimatur "ex caritate", quia non tantum agitur de caritatis obligatione*». «*Communicationes*» 31 (1999), p. 273.

⁹ Cfr. A. MIRALLES, *I sacramenti cristiani. Trattato generale*, Roma, EDUSC, 2011, pp. 374-375.

¹⁰ Al limite gnoseologico corrisponde un possibile *deficit* sostanziale nella capacità del soggetto. Non si tratta solo di dare sicurezza, ma di garantire il bisogno di aiuto e sostegno.

¹¹ Cfr. ad es. G. D'ERCOLE, *Penitenza canonico-sacramentale. Dalle origini alla pace costantiniana*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1963, pp. 113-132.

di disposizione), la *ratio* dell'apposizione della condizione è sempre quella di riconoscere la conformazione all'ordine oggettivo e indisponibile della Redenzione. La ragionevole difficoltà ermeneutica si risolve nella consapevole remissione al giudizio divino. L'amministrazione *sub condicione*, scongiurando danni irrimediabili al fedele, testimonia l'obbedienza della fede.

La disciplina codiciale non menziona espressamente l'*absolutio sub condicione*. A fronte del frequente ricorso all'amministrazione *sub condicione* nel CIC 1917 (soprattutto a proposito del Battesimo),¹² i codici vigenti hanno ridotto la considerazione dell'ipotesi prevalentemente ai sacramenti che imprimono il carattere: «§ 1. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti. § 2. Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di cui al § 1 siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione».¹³ La legislazione individua la cautela risolutoria come mezzo per superare eventuali incertezze e assicurare in ogni modo il conferimento del segno. Il rispetto e l'attenzione dovuti nei confronti dei sacramenti convergono nella garanzia della certezza e tangibilità del riscontro.¹⁴ Il principio d'altronde ha una costante conferma nella tradizione canonica.¹⁵ Il Battesimo, come prima ed essenziale giustificazione, conserva comunque il rilievo prevalente nella considerazione ordinamentale.¹⁶ L'altra consolidata e più esplorata ipotesi di rilievo espresso della condizione si riferisce al regime matrimoniale, con le divergenze tra la codificazione latina e quella orientale.¹⁷ È interessante notare che il codice piano benedettino, benché non considerasse il caso della Riconciliazione, prevedeva l'eventualità dell'amministrazione condizionata dell'Unzione: «Hoc sacramentum non est conferendum illis qui impenitentes in manifesto peccato mortali contumaciter perseverant; quod si hoc dubium fuerit, conferatur sub conditione».¹⁸ La fattispecie si riferisce proprio al pentimento e alla valutazione delle disposizioni ostative alla celebrazione. In caso di dubbio l'accorgimento tutorio (*sub condicione*) preserva la liceità del conferi-

¹² Cfr. cann. 732, 746, 747, 748, 749, 752, 759, 760, 763 CIC 1917.

¹³ Cann. 845 CIC, 672 CCEO, corrispondono al can. 732 CIC 1917.

¹⁴ Cfr. can. 840.

¹⁵ Cfr. anche le fonti del can. 732 CIC 17, *Codicis iuris canonici fontes*, vol. IX, a cura di I. Se-rédi, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1926-1939.

¹⁶ La previsione è limitata comunque al can. 869, con un evidente snellimento rispetto alla disciplina del CIC 17 (*supra* nota 13).

¹⁷ Cfr. cann. 1102 CIC, 826 CCEO; *La condizione nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2009; M. TINTI, *Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2000.

¹⁸ Can. 942 CIC 17 (anche il precedente can. 941 prevedeva l'amministrazione *sub condicione* dello stesso sacramento in caso di dubbio sulla vitalità del soggetto).

mento. Il criterio sembra perciò estensibile indirettamente anche alla disciplina penitenziale.¹⁹

Mentre nella dottrina più risalente era abbastanza frequente la supposizione del ricorso alla assoluzione condizionata in presenza di dubbi,²⁰ nell'attuale speculazione canonistica l'ipotesi sembra sia stata archiviata e accantonata. La letteratura contemporanea, non particolarmente abbondante sul tema della Confessione, si concentra più sulle impellenze pastorali e sulla formazione dei ministri che sulla modalità remissiva.²¹ La condizione nell'economia sacramentale resta limitata ai casi previsti dal codice.²²

3. L'IMPOSTAZIONE TEOLOGICO-CANONICA MODERNA

In questa sede non abbiamo la pretesa di ricostruire compiutamente l'evoluzione della regolazione ecclesiale riguardo all'assoluzione penitenziale, peraltro molto complessa e spinosa,²³ vogliamo soltanto premettere un minimo inquadramento storico della questione per comprendere gli estremi e il contesto della disciplina più recente. La situazione attuale infatti è il frutto, abbastanza maturo e sedimentato, di un lungo e articolato percorso di approssimazione alla logica della misericordia divina. Il riferimento alla tradizione canonica e alla concreta esperienza pastorale permette di esplicitare meglio i termini del disposto vigente, non solo relativo al dovere di assoluzione ma concernente in generale l'atteggiamento del confessore,²⁴

¹⁹ Il can. 886 CIC 17 (corrispondente all'attuale can. 980) implica il richiamo dell'abbondante letteratura teologico-canonica fiorita sull'argomento.

²⁰ Cfr. ad es. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., pp. 74-77 (*De absolutione conditionata*); M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De sacramentis tractatus canonicus*, I, Taurini-Romae, Marietti, 1951, pp. 380-381; B. H. MERKELBACH, *Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi. III. De sacramentis*, Parisiis, Desclée de Brouwer et Soc., 1933, pp. 575-576; S. ROMANI, *Institutiones iuris canonici. II. Jus administrativum de sacramentis*, Romae, Iustitia, 1944, p. 225; A. VERMEERSCH, *Theologiae moralis. Principia, responsa, consilia*, III, a cura di C. Beyaert, F. Beyaert, Romae-Parisiis-Brugis, Università Gregoriana, 1923, pp. 438-439 (*Conditionalis absolutio*).

²¹ Cfr. ad es. E. MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano, Ancora, 2015; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno-3 luglio 2009*, Milano, Glossa, 2010.

²² Cfr. Á. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, *Condición*, in DGDC, II, p. 467.

²³ Cfr. ad es. Á. GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Roma, EDUSC, 2020, pp. 103-454; E. MAZZA, *La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe*, Bologna, EDB, 2013; PH. ROUILLARD, *Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni*, Brescia, Queriniana, 1999.

²⁴ La figura del confessore ad es. si è andata delineando sempre più come giudice, medico, maestro e padre, cfr. A. G. URRU, *La funzione di santificare della Chiesa. I sacramenti*, Roma, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, 1987, pp. 213-214; L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, Roma, EDB, 1996, pp. 192-193.

e, soprattutto, di avvalorare la positività dell'attuale tendenza all'accondiscendenza. La concettualizzazione formale dell'*absolutio danda, deneganda e differenda*, la minuziosa analisi dei casi che emerge nell'approccio teologico-canonico e un certo rigorismo nell'esigenza del giudizio assolutorio non può peraltro celare o sminuire l'afflato pastorale e le esortazioni alla delicatezza e alla comprensione che caratterizzano la stessa letteratura decimononica e d'inizio Novecento.²⁵ L'attenta individuazione dei presupposti non contrasta insomma con una lungimirante e generosa prassi del perdono.

Nell'epoca moderna la teologia morale e sacramentale acquista un'impostazione sempre più attenta e scrupolosa. Da un canto, la morale dell'obbligo e dell'osservanza dei precetti, dall'altro, il casuismo e la precisa analisi delle ipotesi, accentuano la previsione e schematizzazione formale dei comportamenti.²⁶ Il sacramento della Penitenza costituisce in questa linea un ambito privilegiato per analizzare l'atteggiamento del fedele e l'impegno del confessore. La sensibilità nell'avversione al peccato e il rispetto dell'onore e dignità divina inducono a circoscrivere il senso dell'assoluzione. La teologia sacramentaria spinge a chiarire e precisare il *contenuto giudiziario dell'azione penitenziale*. Per comprendere l'impianto della futura legislazione canonica bisogna dunque riferirsi alle istanze e agli approfondimenti compiuti dalla speculazione morale. Il collegamento tra le discipline sacre in questa fase è piuttosto stretto e armonico.²⁷ Gli studi dei canonisti e dei moralisti nel settore liturgico-sacramentale si integrano e compendiano mutuamente.²⁸

Nella parte relativa alla Riconciliazione la *struttura dei manuali* è abbastanza chiara e univoca. Premesso l'esame della virtù della penitenza, della materia prossima e remota e della forma del sacramento, l'attenzione si concentra soprattutto sul penitente e i relativi atti e sul ministro con i rispettivi obblighi. La disciplina ecclesiale (celebrazione, luogo, sigillo sacramentale, riserva, ecc.) funge da cornice dell'esposizione. Le trattazioni, tanto teologiche quanto canonistiche, si soffermano dunque prevalentemente sulla re-

²⁵ «Quotiescumque confessarius debet denegare absolutionem, ne adhibeat verba aspera, sed benigno et tranquillo modo manifestet poenitenti rationem, cur absolutio concedendi non possit. Insuper confessarius prius conetur prudenti diligentia disponere poenitentes imparatos, et solum post inutiles conatus deneget absolutionem». D. M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum scholarum*, III, Friburgi Brsgoviae, Herder, 1936, p. 312.

²⁶ Cfr. S. PINKAERS, *Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia*, Milano, Ares, 2018, pp. 301-330.

²⁷ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, Venezia, Marcianum Press, 2015, pp. 300-302; C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, Bologna, EDB, 2019, pp. 109-117.

²⁸ I trattati citati del Cappello o del Conte da Coronata sono indicativi della tendenza indicata.

lazione ministeriale e sui requisiti soggettivi.²⁹ La radicalità e profondità della condizione del peccatore determina l'esigenza di puntualizzare bene gli estremi della remissione della colpa. Interessa che il processo di conversione sia serio e autentico. Alla vivacità e variabilità della speculazione classica, legata a casi e singole questioni, subentra quindi una maggior schematicità e organicità del regime ecclesiale. L'ordine è assicurato proprio dal rigore logico e dalla correttezza del metodo. In tale contesto gli obblighi del confessore presiedono alla formazione della coscienza del penitente e alla bontà dello svolgimento dell'azione sacra. Il *de absoluteione concedenda, neganda aut differenda* diviene un passaggio costante nella determinazione del dovere assoluto.³⁰ La questione è affrontata riferendosi alle disposizioni richieste (contrizione o attrizione); la scansione usualmente proposta sancisce l'obbligo di assolvere in assenza di dubbi, il rifiuto di fronte alla sicurezza dell'incapacità o dell'indisposizione, il differimento in caso di dubbio, senza grave causa.³¹ L'ipotesi della dilazione è quella normalmente più spinosa e complessa.³² I requisiti e i criteri del contegno del confessore risultano abbastanza definiti e condivisi, almeno da un punto di vista teorico.

Nell'approccio scientifico del XIX secolo e della prima parte del XX l'aspetto giudiziale del foro penitenziale si consolida sempre di più. L'assoluzione richiede la stessa prerogativa della sentenza giudiziale: la *certezza morale*.³³ I doveri del confessore non solo vengono considerati per se sub gravi, ma derivano

²⁹ È indicativo l'approccio di E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, I, Santander, Sal Terrae, 1945, pp. 212-365 (I. Notiones; II. De ministro; III. De reservatione peccatorum; IV. De censuris; V. De subiecto sacramenti poenitentiae; VI. De loco et tempore excipiendi confessiones).

³⁰ Cfr. ad es. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, cit., pp. 377-381 (*De absoluteione concedenda, deneganda aut differenda*).

³¹ La scansione dei principi fornita da Merkelbach risulta abbastanza chiara: «Principium VI. Absolutio regulariter et per se, et quidem ex iustitia et sub gravi, concedenda est poenitenti gravis peccati reo qui certo est bene dispositus»; «Principium VII. Absolutio deneganda est iis qui certo moraliter sunt incapaces aut indigni»; «Principium VIII. Differenda regulariter est absolutio iis qui dubie sunt capaces aut dispositi, nisi gravis ratio urgeat eos sub conditione absolvendi». B. H. MERKELBACH, *Summa theologiae moralis*, cit., pp. 574-575 (l'intitolazione dei principi riportata è in grassetto). Cappelletto a differenza di quasi tutti gli altri antepone la dilazione al diniego: F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., pp. 519-524 (*De absoluteione concedenda, differenda aut deneganda*).

³² Cfr. *supra* nota 31 (Principium VIII), nota 6 (§ 515). Si è sviluppata anche una analitica casistica sui peccatori occasionali o recidivi e sulle ipotesi legittimanti, cfr. ad es. P. SCAVINI, *Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de Liguori Episc. et Doctoris Pio IX Pontifici M. dicata*. III. De sacramentis in genere et in specie, Mediolani, Apud Ernestum Oliva, 1874, pp. 300-311 (Art. I. De occasionariis, consuetudinariis seu habituatibus et recidivis); E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, cit., pp. 305-315 (§ 10. De modo agendi cum diversis poenitentibus); D. M. PRÜMMER, *Manuale theologiae moralis*, cit., pp. 312-313.

³³ Cfr. M. d. M. MARTÍN, *Certeza moral*, in DGDC, II, pp. 57-62; M. KRZEMIEN, *La certeza moral en el m.p. «Mitis iudex»: historia del concepto y su función hermenéutica en la nueva normativa procesal*, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2021, pp. 60-70.

espressamente *ex iustitia*.³⁴ L'oneroso affidamento connesso alla Confessione determina non solo l'impegno all'aiuto e alla formazione del penitente, ma il sentito obbligo di accogliere la domanda di grazia, sinceramente presentata. In un certo senso si può dire che gli antichi libri penitenziali, incentrati sulla determinazione dei peccati e delle pene, che presiedevano alla regolazione della Riconciliazione e alla preparazione del clero, sono stati sostituiti nella modernità da istruzioni e prontuari direttivi molto analitici e circostanziati circa l'influenza della colpa e l'esame del dolore. Lo studio e l'esperienza hanno in parte messo in ombra il carattere personale e prudenziale dell'accertamento. Cresce conseguentemente l'importanza della preparazione e della competenza del ministro. Non a caso i trattati *de poenitentia* si diffondono molto sulla formazione, sulle qualità e gli obblighi dei confessori. La concezione ecclesiologica postridentina, spiccatamente gerarchica, esalta d'altronde il contenuto potestativo del ministero.³⁵ I limiti concettuali dell'epoca comunque, nel costume nel clero, si coniugano in genere con la diligenza dottrinale, la sincera pietà e lo zelo pastorale.

4. L'ASSOLUZIONE "SUB CONDICIONE" NELLA LOGICA DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

La formulazione di una condizione è legata sempre a un *dubbio di fatto o di diritto* circa i *requisiti dell'assoluzione*. L'insicurezza riguarda perciò i presupposti dell'amministrazione del segno e non la confusione o indecisione del penitente.³⁶ L'apposizione della condizione testimonia o supera la limitata possibilità di cognizione del ministro, non costituisce una forma di elusione consapevole della verità e della giustizia. L'imputabilità dell'eventualità ostativa è attribuibile al soggetto, ma la circostanza è rilevabile solo dal confessore. L'ipotesi s'inserisce nella *logica della relazione sacramentale di affidamento e aspettativa salvifica*. L'apertura della coscienza è funzionale infatti non solo alla ricezione del perdono quanto all'illuminazione soprannaturale e alla conformazione esistenziale con il Vangelo.³⁷ La prerogativa del pasto-

³⁴ Cfr. *supra* note 6, 8, 31.

³⁵ Cfr. M. GORKE, *Natura della "facultas ad confessiones excipiendas"*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1992; F. WALKER VICUÑA, *La facultad para confesar*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2004; J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *El sacramento de la penitencia. Fundamentos históricos de su regulación actual*, Pamplona, EUNSA, 1972.

³⁶ «Por tanto es fundamental para hablar de condición la incertidumbre del sujeto, y no tanto la naturaleza del hecho objeto de aquella». Á. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, *Condición*, cit., p. 465.

³⁷ Secondo il principio consolidato il confessore è tenuto a impartire l'assoluzione alle dovute condizioni: «Hic sufficit in memoriam revocare principium, poenitentem certo dispositum ius habere suscipiendi sacramentum, quod Christus pro fidelibus eorumque spirituali utilitate instituit; confessarius autem poenitentem admittens eiusque confessionem

re non è quella di concedere la grazia ma di assicurare l'efficacia e rispondenza dell'istituzione divina.³⁸ Il ministro è quindi il primo testimone e intercessore dell'ordine della Redenzione. L'incertezza e la restrizione dell'efficacia, che integrano gli elementi costitutivi della condizione,³⁹ implicano il superamento consapevole delle riserve e l'esplicito riconoscimento della sottomissione al piano celeste.

4. 1. *L'esigenza della "dignità" del sacramento*

Il fondamento dell'assoluzione *sub condicione* risiede nel salvaguardare l'eccellenza del mezzo salvifico. L'onore divino merita infatti la giusta considerazione e apprezzamento. La relazione interpersonale (ministro-fedele) è alla base dell'amministrazione di ogni sacramento, nella Penitenza assume un rilievo ancor più incisivo in ragione della spiccata individualità della manifestazione e dello scambio. Il contesto di intimità e riservatezza della Confessione non deve far passare però in secondo piano il necessario carattere sociale e comunitario dell'azione. La Riconciliazione d'altronde è intrinsecamente aperta ai fratelli e alla Chiesa. Il bene comune liturgico non sta nell'appropriazione o esclusività del beneficio ma nella distribuzione ed elargizione dei frutti della Redenzione. Alla base della relazione ministeriale ci sono perciò la fede e i costumi dell'intero popolo di Dio. Rispettare il senso del segno significa accettare l'offerta del perdono e l'autenticità della chiamata alla conversione.⁴⁰ L'eventualità della condizione mette in primo piano l'insufficienza dell'accertamento umano e l'indisponibilità dei requisiti fissati: riconosce la priorità e prevalenza dell'azione di Dio. La clausola di salvaguardia esprime la consapevolezza di non potere stravolgere o travalicare il mandato divino e la natura soprannaturale del rito. La formulazione di una condizione *ad cautelam* suppone evidentemente l'accettazione previa della *condicio iuris* (i requisiti fissati) sottesa all'assoluzione. La richiesta compenetrazione tra *summa veneratio* e *debita diligentia* («quapropter in iis celebrandis

excipiens ex quasicontractu se obligat ad sententiam secundum Christi institutionem ferendam; porro prudens iudicium de certa dispositione poenitentis in hoc sacramentum latius sumi debet, quam certitudo de apta materia in aliis sacramentis; secus contra Christi institutionem huius sacramenti administratio redderetur odiosa et moraliter impossibilis». F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*. IV. *De rebus: Sacramenta, Sacramentalia, Cultus divinus, Coemeteria et sepultura ecclesiastica*, Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1934, p. 158.

³⁸ Nell'istituzione divina si ricomprende tanto il sacramento della Penitenza tanto la dottrina stessa della Chiesa che supporta il cammino cristiano.

³⁹ «Subordinación e incertidumbre serían, por tanto, los elementos exigibles siempre a la condición». Á. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, *Condición*, cit., p. 465.

⁴⁰ Mentre nell'azione di Cristo i due passaggi si danno anticipatamente in virtù del discernimento degli spiriti (cfr. Gv 8, 1-11; 5, 1-14), nella pratica sacramentale sono presupposto della remissione.

summa veneratione debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri christifideles»⁴¹ costituisce il criterio di fondo di ogni celebrazione sacramentale, l'accresciuta perizia (formativa e dispositiva) richiesta nel foro della coscienza non sminuisce affatto il contegno di sottomissione e stima per il dono ricevuto.⁴² La "profonda venerazione" descrive quindi la dovosità dell'atteggiamento di ossequio e deferenza iscritto nell'atto cultuale.⁴³

Un'accezione equivoca della relazione sacramentale rischia di oggettivare e "cosificare" in maniera impropria la grazia, senza individuare la *valenza cristologica del segno*. La *dignitas* indica invece il *diretto riferimento personale del contenuto dell'azione sacra*.⁴⁴ L'eccellenza richiamata non è legata solo al valore autoritativo del gesto (l'esercizio del potere delle chiavi) ma alla presenza efficace del Signore che salva e perdona. L'essere *in persona Christi Capitis* dunque conforma e qualifica immanentemente la dinamica dell'assoluzione. Il riconoscimento del significato rappresentativo, oltre che potestativo, della remissione illumina la realtà dell'"incontro" sacramentale e dell'evento salvifico.⁴⁵ La coscienza della trascendenza del proscioglimento evita inoltre ogni banalizzazione o appiattimento di tipo "pastoralista".⁴⁶ Il principio non è lenire l'inquietudine e la sofferenza del penitente ma rispettare l'essenza del giudizio (benevola e misericordiosa, ma non per questo poco onerosa o esigente). Il conforto e il sollievo del fedele non possono essere mai svincolati dal bene della comunità e dalla fede della Chiesa. A fronte dell'intimismo

⁴¹ Can. 840, cfr. anche M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 186-188.

⁴² Nel Vangelo la manifestazione del potere di rimettere i peccati si conclude proprio con l'adorazione: «Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini». Mt 9, 8.

⁴³ «La *venerazione* indica il riconoscimento dell'iniziativa e origine divina. Chiunque si accosti (direttamente o indirettamente) ai sacramenti deve manifestare un atteggiamento di ossequio e deferenza nei confronti dell'azione e dei suoi presupposti o conseguenze». M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto*, cit., p. 187.

⁴⁴ Cfr. J. HERVADA, *La dignidad y libertad de los hijos de Dios*, in J. HERVADA, *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona, EUNSA, 2005², pp. 747-748.

⁴⁵ «La gerarchia di ordine comporta due funzioni: 1°) quella propria della potestà di ordine; 2°) quella di rappresentare Cristo capo. Comprende, perciò, atti di potestà e atti di rappresentanza. Ogni qualvolta si agisca con potestà si agisce rappresentando Cristo, ma non viceversa [...]». J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 239-240. L'apertura alla grazia costituisce un incontro personale con Cristo e un'incorporazione al suo mistero pasquale.

⁴⁶ «Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. [...] Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale». BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010.

e sentimentalismo diffusi nella cultura postmoderna la percezione dell'intrinseca dignità della Riconciliazione (si potrebbe tranquillamente parlare di Cristo giudice e medico)⁴⁷ richiama alla concretezza, oggettività e solidarietà della giustizia.⁴⁸

4. 2. *Il bisogno spirituale del penitente*

Il riconoscimento prioritario dell'onore e della stima nei confronti del dono personificato della seconda e ulteriore giustificazione non esclude o sminuisce il rilievo e la centralità del bisogno spirituale del fedele. L'impellenza e la non procrastinabilità del perdono costituisce infatti il fulcro attorno a cui ruota la fattispecie assolutoria condizionata (la *condicio* si giustifica per l'urgenza di dover provvedere). La scansione dei tre elementi proposti (eccellenza e qualità del segno, necessità del penitente e responsabilità ministeriale) individua, in un certo senso, il fondamento, il titolo e la mediazione autoritativa che modulano la pratica penitenziale (l'iniziativa di Dio, la apertura del *christifidelis* e l'impegno gerarchico). Nel contesto della richiesta di necessità l'esigenza soggettiva assume profili e connotati particolari. La *necessitas spiritualis* è il presupposto che autorizza la deroga all'assolutezza della remissione.⁴⁹ La certezza morale ministeriale in pratica cede di fronte al prevalente interesse attuale del penitente. Lo stato di indigenza e la ristrettezza del fedele si impone dunque sulla soddisfazione dell'obbligo accertativo del sacerdote. L'indicazione è un segno di realismo e attenzione verso il disagio e il rischio della privazione della grazia. Il rimedio della condizione esprime la sollecitudine e preoccupazione materna della Chiesa verso i suoi figli più fragili e deboli.

Chiarita la logica dell'assoluzione necessitata, bisogna sottolineare la *congenita limitazione e restrizione del ricorso alla condizione*. In altro contesto si menziona espressamente la disgiunzione tra necessità e utilità («una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli»)⁵⁰ e si indica la diversa portata obbligatoria dei due supposti. La semplice aspettativa o aspirazione del fedele, anche in circostanze difficili, non basta a legittimare la concessione del perdono. L'*absolutio sub condicione* rappresenta un'eccezione o una

⁴⁷ Cfr. can. 978 § 1.

⁴⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 1-7.

⁴⁹ Cfr. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., pp. 521-522 (*Utilitas spiritualis*); E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, cit., pp. 289-290; V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in A. LONGHITANO, A. MONTAN, J. MANZANARES, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA, *I sacramenti della Chiesa*, Bologna, EDB, 1989, p. 218.

⁵⁰ Can. 844 § 2; per la valutazione ermeneutica cfr. anche: C. FABRIS, *La condivisione di vita sacramentale tra cattolici e cristiani acattolici: profili giuridico-canonistici*, «Apollinaris» 82 (2009), pp. 597-646.

remota ipotesi, non la regola o il principio per rimuovere dubbi o perplessità operative. La sincerità dell'intenzione e la verità (bilaterale) della condotta condiziona inesorabilmente la correttezza della relazione sacramentale. L'*impellente bisogno spirituale del penitente* è dunque il *titolo del diritto assoluto*. La fonte del mancato raggiungimento della sicurezza è sempre e soltanto una *causa grave*.⁵¹ La gravità è logicamente proporzionale all'entità della riserva. La dottrina tradizionale è stata perciò attenta nel determinare e circoscrivere le situazioni che integrano un motivo sanante dell'incertezza.⁵² In tali evenienze si impone appunto l'assoluzione *sub condicione*. La consueta distinzione tra obbligatorietà (*debet*) e possibilità (*potest*), se da un canto denota un certo schematismo e rigidità, indica peraltro rigore e diligenza formativa.⁵³ La valutazione prudenziale del ministro resta ad ogni modo il criterio cardine che giustifica l'apposizione della condizione.

4. 3. La responsabilità e il compito del ministro

La responsabilità del ministro è il punto di congiunzione tra il rispetto della dignità del sacramento e l'esigenza di fornire l'aiuto spirituale necessario.⁵⁴ Nella fattispecie condizionata la particolarità del comportamento del presbitero sta nella formulazione (almeno implicita) del *dilemma risolutorio*. La

⁵¹ «Si confessarius expletis adhortationibus et monitionibus ad poenitentem disponendum, de eiusdem dispositionibus dubius remaneat, absolutionem differri debet, nisi gravis causa ei suadeat absolutionem sub conditione statim conferre». M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, cit., p. 380 (nella stessa linea: E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, cit., p. 289; S. ROMANI, *Institutiones iuris canonici*, cit., p. 225).

⁵² «Doctrina enumerat praecipuos casus in quibus poenitentibus dubie dispositis absolutio sub conditione, si capax es, si dispositus sufficienter es dari possit aut debeat. Huiusmodi sunt: Casus periculi mortis qua latissime patet; casus gravis damni spiritualis poenitentis si inabsolutus dimittatur, ut si poenitens ex dilatione absolutionis timeatur lapsurus in desperationem aut graviora delicta ut haeresim aut apostasiam; si periculum sit ne inabsolutus dimissus amplius ad confessionem redeat, etsi peccatis tabescat; si poenites ad matrimonium contrahendum confessus sit; si longam confessionem poenitens inabsolutus dimissus repetere debeat alteri confessario; si poenitens ad confessionem redire non possit nisi post longum tempus; si ex dilatione gravis infamia poenitenti obveniat». M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, cit., pp. 380-381.

⁵³ Cfr. ad es. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., p. 520; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, cit., pp. 380-381; E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, cit., p. 289.

⁵⁴ «Secondo il can. 213 i fedeli hanno diritto di ricevere dai sacri pastori l'aiuto dei beni spirituali, specialmente la parola di Dio e i sacramenti. Questa prescrizione deve essere interpretata alla luce del n. 37 della cost. *Lumen Gentium*, che insegna che tutti i fedeli hanno il diritto di ricevere *abbondantemente* gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti. Pertanto non sarebbe corretta un'interpretazione riduttiva del can. 213, simile a quella data dai canonisti al can. 682 del CIC 17. L'avverbio *abundanter* è fondamentale». J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 111.

circostanza aggrava l'importanza della decisione del chierico e può inficiare l'assicurazione della liberazione dal peso del peccato per il penitente. Ribadiamo che la condizione non riguarda comunque i presupposti oggettivi del segno ma la conoscibilità degli estremi del perdono.⁵⁵ Il principio *in dubio pro reo* trova una vantaggiosa applicazione nella Confessione sacramentale, fonte di fiducia e propensione assolutoria. La precauzione mira appunto a sgravare la coscienza degli agenti (soprattutto del confessore) da oneri e aggravii inopportuni. Il compito del ministro sacro ovviamente è quello di cercare di raggiungere la certezza morale,⁵⁶ necessaria e auspicabile, non di trovare ripieghi o scorciatoie elusive. L'assoluzione non può mai essere rimessa all'arbitrio o al capriccio del confessore, richiede però il convincimento e la persuasione personale e inderogabile del giudice. La valutazione prudenziale comporta preparazione, accortezza, laboriosità⁵⁷ e un certo margine di discrezionalità nell'individuazione e determinazione delle cause giustificative. Abbiamo già evidenziato che il presbitero è testimone autorevole e qualificato della fede e della morale della Chiesa, opinioni teologiche o pastorali personali non possono condizionare o alterare l'essenza e l'impostazione del giudizio.⁵⁸ Nella preposizione potestativa del presbitero non a caso sono ricompresi il vincolo comunitario e la dipendenza gerarchica che caratterizzano l'ordine ecclesiale.

In un'ottica *giusrealista* interessa soprattutto evidenziare la stretta *corrispondenza tra diritti e doveri*. Il diritto all'assoluzione non è assoluto e insindacabile, è avveduto e ponderato. L'accertamento della liberazione dalla colpa richiede infatti nel penitente il riconoscimento del male commesso e la conformazione esistenziale con la Verità che salva. All'aspettativa (non alla pretesa) del proscioglimento corrisponde appunto l'obbligo della ricezione della richiesta e dell'attenta valutazione dei presupposti della remissione.⁵⁹ L'interesse ecclesiale è la più generosa elargizione della grazia possibile, rispettando però le disposizioni necessarie. In assenza del dolore minimo sufficiente, il dovere del ministro è quello di non impartire l'assoluzio-

⁵⁵ Cfr. *supra* nota 36.

⁵⁶ «In ogni caso, il sacerdote può dare l'assoluzione solo nella certezza morale della presenza delle disposizioni per una valida e fruttuosa ricezione del sacramento». V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, cit., p. 217.

⁵⁷ I casi più difficili e complessi evidenziano l'importanza della necessaria formazione del confessore, cfr. anche E. MIRAGOLI, *Il confessore giudice e medico: natura della confessione*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore*, cit., pp. 25-40.

⁵⁸ Cfr. O. DE BERTOLIS, *La fedeltà del confessore al magistero e alle norme (can. 978 § 2)*, in *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio*, cit., pp. 123-133.

⁵⁹ Cfr. A. D'AURIA, *Il dovere e il diritto dei fedeli rispetto alla confessione*, in *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio*, cit., pp. 179-181 (§ 7. *Esiste un diritto a ricevere l'assoluzione?* Il can. 980); D. LE TOURNEAU, *La dimension juridique du sacré*, Montréal, Wilson-Lafleur, 2012, pp. 339-340 (a. *Un droit au pardon?*).

ne.⁶⁰ La riserva o il dubbio legittimante la condizione non si confonde con la certezza contraria e concludente circa la pertinacia o l'impenitenza sostanziale del fedele. L'antica formulazione dell'*absolutio deneganda* (ogni diniego in realtà dovrebbe rappresentare un differimento) è quindi un'ipotesi incompatibile con la condizione.⁶¹ Una causa seria e grave può giustificare il superamento del limite conoscitivo ma non può travalicare la logica e la rettitudine del giudizio. Il dovuto atteggiamento pastorale indurrà chiaramente a procurare l'integrazione dei requisiti previsti e a favorire l'attribuzione del perdono, senza però aggirare o travisare l'effettiva coscienza del fedele (ancorché erronea e deviata). Il foro sacramentale in definitiva non può che costatare e vagliare l'atteggiamento assunto dal penitente.

5. GLI ESTREMI E LA MODALITÀ DELL'ASSOLUZIONE CONDIZIONATA

Il sacramento della Penitenza comporta l'introduzione nel "sacratio della coscienza" del penitente, ma non compromette l'imponderabilità della compunzione. Il grado e la qualità del dolore non sono determinabili o misurabili *ab extrinseco*. Fermi restando l'espresso consenso e la richiesta di aiuto, il ministro sacro dunque può non riuscire a valutare tutti gli elementi necessari per la sentenza assolutoria. La complessità e impenetrabilità dell'animo umano rendono infatti ostico e incerto il lavoro del giudice. A differenza dei sacramenti che imprimono il carattere, l'oggetto della condizione normalmente non sarà esterno o fattuale ma interno e spirituale. Nell'assoluzione *sub condicione* non è in discussione l'eventuale reiterazione di un segno non ripetibile, ma la validità ed efficacia liberatoria del perdono. Al di là della logica comune (la salvaguardia della dignità del sacramento), l'incidenza della condizione è quindi autonoma e peculiare, non si riferisce inoltre alla mancata attestazione di un precedente rito, ma allo svolgimento dell'azione sacra in atto (l'incertezza non è del passato ma del presente).

Occorre chiarire che l'apposizione della condizione non è solo un dato formale o procedimentale (una misura cautelare) ma un'*esigenza reale e sostanziale di giustizia e razionalità del sistema*. L'assenza ingiustificata dei requisiti di capacità o di disposizione inficia infatti la liceità dell'assoluzione.⁶² La condi-

⁶⁰ «In questa norma sono di fatto implicitamente enumerati due obblighi: [...] b) quello di non assolvere o di differire l'assoluzione quando sussistano seri dubbi». T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2014, p. 331.

⁶¹ Cfr. M. DEL POZZO, *Il possibile differimento dell'assoluzione nel sacramento della Penitenza*, cit.; F. LOZA, *Comentario c. 980*, in Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (COORD. Y DIR.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III, Pamplona, EUNSA, 2002², p. 810.

⁶² «In subordine, come misura estrema e dolorosa, lo stesso canone prevede implicitamente il dovere del ministro di non assolvere chi si accosti alla confessione senza offrire elementi di certezza morale in ordine a un suo sufficiente pentimento». B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia, Marcianum Press, 2006, p. 297.

cio preserva la coerenza e armonia della disciplina penitenziale, senza pregiudicare l'interesse dell'istante. La volontaria apertura della coscienza da parte del fedele ingenera un obbligo ministeriale di chiarezza e trasparenza circa l'esito del riscontro. I dubbi e le incertezze devono essere spiegati e risolti moralmente e giuridicamente. La tendenziale accondiscendenza del regime penitenziale ha una verifica e conferma proprio nella facoltà condizionale.⁶³

Nella dottrina tradizionale si registra un'unanimità di vedute circa l'impossibilità di una condizione di futuro. A prescindere dalla discussa e spesso spinosa questione circa la liceità della *conditio*,⁶⁴ si affermava perentoriamente la validità solo della *'conditio de praesenti'* e *'de praeterito'*. La condizione *de futuro suspensiva* era ritenuta pacificamente invalida.⁶⁵ Il confessore non può mai vincolare l'assoluzione all'osservanza del comportamento susseguente del penitente.⁶⁶ Non ha senso sospendere *ex ante* la remissione all'esecuzione dei segni della riparazione o alla dimostrazione della buona condotta successiva. La circostanza avvalora la serietà della costatazione attuale dell'effettività del ravvedimento. L'ostacolo remissivo può essere rappresentato solo da un'incertezza *hodie et nunc* su un fatto storico precedente o su una situazione contestuale.

5. 1. I presupposti dell'assoluzione "sub condicione"

Il ricorso alla condizione è ammissibile solo a seguito di un *fattivo impegno per superare il dubbio*: «Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit [...] sub condicione conferantur». La formulazione del can. 845 § 2 pare estensibile, *mutatis mutandis*, anche alla fattispecie penitenziale (la perplessità, come riferito, non riguarda il previo conferimento ma i requisiti del

⁶³ Ferma restando l'indeterminatezza della convinzione del giudice, una sentenza altrimenti negativa (*non constare certitudo moralis de paenitentia in casu*) può trasformarsi in positiva in virtù delle particolari circostanze del penitente (scioglimento del dubbio per giusta causa). Il meccanismo condizionale non è un espediente o un surrogato della verità e della giustizia, ma una dimostrazione del realismo e personalismo intrinseco all'impianto canonico (il giudizio si fonda sempre sulla storicità della condizione umana).

⁶⁴ «Nonnulli censent absolutionem conditionatam dari posset ex qualibet causa levi; alii e contra, putant dandam non esse nisi in extrema necessitate vel saltem in necessitate valde gravi. Utraque sententia improbanda est, cum alia nimis laxa, alia nimis rigida est. Unde via mediana tenenda est, quae reperitur in regula a nobis supra exposita». F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., p. 76.

⁶⁵ «Certe valida est absolutio data sub condicione de praesenti aut de praeterito, e contra invalida absolutio de futuro suspensiva». M. CONTE A CORONATA, *Compendium iuris canonici ad usum scholarum*, III. De sacramentis, Taurini-Romae, Marietti, 1949, p. 150.

⁶⁶ La questione si ripropone nell'attualità a fronte dello scandalo degli abusi sessuali e della richiesta in alcuni ordinamenti di denuncia dei *delicta graviora* alle autorità civili. Cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019.

perdono).⁶⁷ La “diligente ricerca” indica quindi l’attenta indagine e analisi del caso considerato. L’indecisione dunque è frutto della difficoltà oggettiva dell’accertamento. L’inedia e l’oziosità nel ministero del confessionale non giustificano certo una soluzione precaria e sbrigativa. La superficialità e sommarietà decisoria contraddicono infatti alla responsabilità e cura ministeriale.⁶⁸ La stessa disposizione richiamata qualifica il dubbio come “prudente”. Solo una *riserva fondata e avveduta* può contrastare la presunzione della liceità della richiesta di grazia. L’equilibrio e la ragionevolezza evitano scrupoli e inquietudini innecessari. La certezza morale d’altronde esclude il dubbio positivo e probabile, ma non la possibilità assoluta del contrario.⁶⁹ La preparazione, l’accortezza e l’esperienza permettono in genere di superare situazioni di imbarazzo e difficoltà.

I motivi della remora assolutoria sono abitualmente ricondotti all’*incapacità* e all’*indisposizione*. Nel primo caso la circostanza è esterna e previa rispetto alla relazione sacramentale (riguarda i presupposti del giudizio), il dubbio sulla disposizione riguarda invece una valutazione interna e concomitante all’azione sacramentale. Il secondo genere di dubbio è stato perciò più discusso nella dottrina teologico-canonica.⁷⁰ Il maggior margine di apprezzamento e la delicatezza del vaglio dell’indisposizione rendono più incerta e complessa la verifica della rispondenza della condizione.

5. 1. 1. Il dubbio sulla capacità

La *capacità* denota l’*attitudine astratta del soggetto a ricevere l’assoluzione sacramentale*. I requisiti soggettivi riguardano principalmente la *ricezione del Battesimo*, l’*uso di ragione* e l’*intenzione*.⁷¹ L’ultimo elemento (la volontà) tende però a confondersi e intrecciarsi con il fattore dispositivo e motivazionale. In quest’ipotesi il difetto conoscitivo riguarda un fatto oggettivo e facilmente superabile con i normali mezzi d’indagine, le contingenze e l’impellenza del caso (si pensi a un moribondo o a un malato grave) possono complicare

⁶⁷ Cfr. anche cann. 19 CIC e 1501 CCEO. Riguardo ai *generalia iuris principia* cfr. pure E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 215-222.

⁶⁸ La cautela assolutoria peraltro denota premura e accortezza per la disciplina penitenziale. La disinvoltura e la noncuranza pastoralista normalmente non hanno una particolare sensibilità per il rispetto e la tutela del sacro.

⁶⁹ «Essa [la certezza morale], nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall’assoluta certezza». PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1^o ottobre 1942; cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980.

⁷⁰ Cfr. B. H. MERKELBACH, *Summa theologiae moralis*, cit., pp. 578-581.

⁷¹ Cfr. cann. 959 e 989, CEE 1446.

o rendere impossibile l'accertamento. La situazione di necessità e il bene spirituale della persona inducono ad accettare il rischio dell'eventuale inidoneità: l'esigenza salvifica prevale sulla tutela del segno. La propensione all'elargizione della grazia non esime però dal diligente esame e controllo.⁷² La condizione (*si capax es* o simile) può essere apposta solo in presenza di concrete perplessità serie e fondate. Una generalizzazione o banalizzazione della pratica condizionale risulta estremamente equivoca e forviante.

I menzionati requisiti attitudinali non condizionano solo l'efficacia ma l'esenza soprannaturale della Penitenza. L'abilità e la competenza degli agenti configurano i presupposti del giudizio. Il riscontro è quindi preliminare e prioritario. La lodevole iniziativa pastorale in casi di emergenza può limitare però la spontaneità del confronto e l'apertura dello scambio. Le presunzioni generali di vitalità e coscienza risolvono diversi casi dubbi.⁷³ La prima giustificazione è presupposto fondamentale di tutta l'economia sacramentale.⁷⁴ Il «revera aut valida collata fuerit» (can. 845 § 2) del caso del battesimo determina l'appartenenza cristiana. L'identità cristiana non si può dare certo per acquisita, si può ancora forse supporre in paesi di antica evangelizzazione. Nelle società multietniche, plurireligiose e secolarizzate attuali però il quadro dell'iscrizione confessionale si è complicato notevolmente. Il dialogo e gli equilibri ecumenici possono ingenerare inoltre ulteriori problemi.⁷⁵ L'*esistenza* è un presupposto dell'organismo sacramentale ancora precedente.⁷⁶ Al di là dell'imminenza del decesso, alla prerogativa vitale si associa soprattutto la *necessaria presenza fisica e morale*. La manifestazione di consapevolezza e adesione può giungere a prescindere dal linguaggio verbale. Alla Chiesa (e conseguentemente al ministro) interessa che il fedele possa e voglia effettivamente ricevere la grazia del perdono. L'intraprendenza e la benevolenza del ministro possono assicurare l'assistenza spirituale anche in casi estremi, ma non prescindono da un minimo riscontro della ricettività dell'assoluzione. Soprattutto nella «pastorale d'emergenza», il vincolo condizionale sembra un'espressione doverosa di riguardo e accortezza verso il sacramento, l'interessato e gli eventuali familiari o il personale sanitario presente.⁷⁷

⁷² L'ordinaria cura pastorale (per la conoscenza diretta dei fedeli) normalmente elimina molte perplessità e difficoltà.

⁷³ Cfr. ad es. can. 1005.

⁷⁴ Cfr. can. 849. Il *responsum* della Congregazione per la Dottrina della Fede – e annessa nota dottrinale – sulla validità del Battesimo conferito con la formula «Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», 6 agosto 2020, potrebbe ad es. sollevare questioni applicative.

⁷⁵ Cfr. can. 844.

⁷⁶ Cfr. anche can. 871 (nel can. 747 CIC 1917 l'ipotesi dei feti abortivi poteva essere sottoposta a condizione: «si dubie, [vivant] sub conditione»).

⁷⁷ I dati esterni ovviamente possono essere forniti anche da persone diverse dal penitente; non ci si può avvalere però del loro ausilio sacramentale senza l'espresso consenso dell'interessato (cfr. il can. 990).

5. 1. 2. Il dubbio sulla disposizione

Il dolore del penitente integra la materia prossima del sacramento. Il *dubbio fondato sulle disposizioni* (compunzione e desiderio di emendazione) inficia la logica del perdono (l'ammissione della colpa e l'apertura alla grazia). L'attendibilità del giudizio implica evidentemente un accertamento conclusivo dei presupposti della remissione. L'esplorazione dell'animo del penitente è però limitata e problematica. Ferma restando la presunzione di sincerità e pentimento, quasi sempre è possibile raggiungere una maggior verifica e approfondimento della confessione. Il problema però concerne il raggiungimento del *presupposto minimo sufficiente e attuale*. Nei casi di dubbio vitalità e coscienza sopra menzionati (*supra* § 5.1.1.) all'incertezza circa la capacità si associa normalmente anche quella sulla disposizione. Se non c'è uno scambio verbale e un'accusa autonoma, difficilmente può esserci la sicurezza relativa alla materia remota e prossima del sacramento.⁷⁸ La risoluzione sulla capacità in buona parte assorbe anche quella sulla disposizione (la valutazione attitudinale comprende in generale l'idoneità soggettiva), preservando sempre la fiducia circa la residua facoltà deliberativa. La casistica tradizionale menzionava però parecchie ipotesi in cui una *causa grave* poteva autorizzare il *superamento del dubbio sulle disposizioni*.⁷⁹ Il pericolo di morte, il rischio d'infamia, l'eccessiva onerosità della privazione della grazia o della reiterazione della Confessione, l'imminenza di un'altra celebrazione sacramentale o la particolare condizione del penitente potevano, ad esempio, giustificare un atteggiamento remissivo indulgente e conciliante. Il superamento della perplessità non avviene però per un criterio d'autorità o di imposizione ma per una sorta di "*ragion sufficiente*" del convincimento (il complesso delle circostanze dell'azione sacra giustifica la credibilità della richiesta di perdono).⁸⁰ La probabilità della dimostrazione del pentimento e la buona fede del penitente supportavano inoltre la persuasione del ministro.⁸¹

⁷⁸ Possono però bastare segni indicativi e concludenti dell'assenso come una stretta di mano, un movimento delle palpebre o della bocca, o simili.

⁷⁹ «Casus praecipui, in quibus *dubie dispositus* absolvi *potest* sunt hi: 1° si poenitens versatur in periculo mortis; 2° si alias incurrerent notam infamiae, eo quod suspicionem denegatae absolutionis ingerat; 3° si apud alium sacerdotem confessionem repetere cogeretur; 4° si diu gratia sacramenti carere deberet; 5° si alias a sacramentis alienaretur; 6° si urgeret praeceptum annuae confessionis et communonis; 7° si agatur de sponsis, qui mox matrimonium contracturi sunt; 8° si agatur de pueris, rudibus, etc., qui peccata *gravia* accusant et raro ad sacramentum poenitentiae accedunt». F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, cit., p. 520 (cfr. anche l'elencazione *supra* nota 52).

⁸⁰ «La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente». PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942.

⁸¹ Cfr. E. F. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, cit., p. 289; A. VERMEERSCH, J. CREUSEN,

A prescindere dalla casistica scolastica, un comportamento astensionistico o rinunciatario di rinvio alla mera coscienziosità del fedele smentisce l'onere di verifica e aiuto. Le difficoltà ermeneutiche stimolano anzi all'impegno e alla laboriosità istruttoria del ministro. La riserva decisoria è un incentivo a colmare e integrare, se possibile *in actu*, la preparazione del penitente.⁸² L'eventuale indisposizione va evidenziata e "curata" pazientemente. Il ricorso alla clausola di salvaguardia (*si es dispositus*) rischia altrimenti di essere elusivo e abdicativo della responsabilità del ministro. La fallibilità e limitazione del giudizio umano non basta a legittimare un ricorso cautelativo diffuso.⁸³ Difficilmente si registrano gli estremi per ammettere una condizione tanto evasiva e sfuggente.

La dottrina tradizionale perciò era molto più restrittiva e dubbiosa circa l'ammissibilità del *si dispositus es* rispetto al dubbio sulla capacità.⁸⁴ La natura propriamente giudiziale dell'azione implica infatti un convincimento personale e motivato circa la sentenza assolutoria. La possibile eliminazione del "riscontro dialogico penitenziale" si tradurrebbe in un indebito svuotamento del messaggio salvifico e della richiesta di conversione. La stessa concretezza e determinazione dell'accusa rischia di essere seriamente frustrata e compromessa.⁸⁵ L'accresciuta familiarità con la misericordia e la tenerezza di Dio e il pressante invito alla generosità del perdono inducono sicuramente a evitare scrupoli e perfezionismi operativi nel momento assolutorio.⁸⁶ Il rilassamento della pratica religiosa e della frequenza penitenziale incide sulla preparazione e determinazione ascetica, non permette però di "abusare della coscienza" e cedere sull'effettività della rettificazione dei penitenti.⁸⁷ Come insegna la via agiofanica, il coraggio della verità impone il differimen-

Epitome iuris canonici. Cum commentariis ad scholas et ad usum privatum, II, Mechliniae-Romae-Brugis-Bruxellis, H. Dessain-Beyaert-Dewit, 1922, p. 92.

⁸² «Cum nostris temporibus valde timendum sit, ne ii, qui inabsoluti dimittantur, amplius non redeant, ordinarie magis proderit saluti poenitentis, si confessarius eum non dimittat in aliud tempus, sed omnes curam ac sollicitudinem adhibeat, ut illum rite disponat ad validam absolutionem recipiendam sicque disposito illico absolvat». F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, cit., p. 520.

⁸³ La diffidenza e lo scetticismo generalizzati contrastano con l'ottimismo antropologico cristiano.

⁸⁴ Cfr. *supra* nota 70.

⁸⁵ In passato è stata molto viva la discussione se la formula deprecativa anziché indicativa assicurasse il requisito sacramentale, cfr. O. CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra occidente latino e oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in G. H. RUYSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese orientali. Atti del simposio tenuto presso il Pontificio istituto orientale, Roma, 3-5 giugno 2011*, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2013, pp. 72-80.

⁸⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Placuit Deo*, 22 febbraio 2018.

⁸⁷ Cfr. FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018 (estende la considerazione del clericalismo e dell'abusività anche all'abuso di potere e di coscienza).

to del soggetto scarsamente o falsamente disposto esistenzialmente.⁸⁸ La clausola condizionale non può essere considerata come un *escamotage* o un surrogato “al ribasso” della certezza morale. Ribadiamo che il controllo autoritativo non rappresenta mai una barriera o ostacolo alla maturazione del dolore, assicura anzi una forma di sollecitazione e aiuto al raggiungimento della compunzione. L'eventuale contrasto di principio o ideologico (spesso più preoccupante e pernicioso delle concrete deviazioni) si può risolvere solo con la riflessione, l'approfondimento, il consiglio, lo studio, la preghiera, ecc. La semplice accettazione dei mezzi indicati (il mettersi in discussione) è un indice di minima umiltà e disposizione. L'insufficienza di materia dell'accusa (mancanze o imperfezioni non peccaminose), che in altre epoche configurava un'ipotesi di riserva, pare un caso ormai risibile e improbabile.⁸⁹

5. 2. *La formulazione della condizione assolutoria*

Occorre ribadire anzitutto che l'eventualità condizionata deve considerarsi non solo *eccezionale e straordinaria*, ma abbastanza *sporadica* o quasi *isolata*. Un ricorso indebito alla cautela è illecito e pretestuoso. Nella letteratura antica e moderna è assodato che la *formulazione della condizione può essere anche implicita*.⁹⁰ L'apposizione espressa ha il vantaggio di evidenziare e condividere la perplessità o la riserva circa il motivo dell'assoluzione. La condizione implicita invece rimane interna all'animo del ministro e non si estrinseca in un'espressione verbale. La clausola, vincolando l'intenzionalità dell'agente, condiziona comunque l'efficacia della remissione. Nella particolarità del foro della coscienza anche la formulazione mentale ha una portata giuridica (rientra nella valutazione giudiziale) e non può mai essere tacita o virtuale. Se il riferimento alla limitazione può risultare scoraggiante e disincentivante per il penitente, per i familiari o per gli assistenti può essere utile precisare il riguardo e la cautela adottata nell'amministrazione del segno. In presenza di uno stato di consapevolezza molto dubbio e precario conviene pertanto esplicitare da un punto di vista formativo il presupposto dell'aiuto pastora-

⁸⁸ Per il rilievo assunto dalle figure dei “grandi confessori” cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica*, 25 marzo 2011, nonché G. TANZELLA-NITTI, *Figli di Dio nella Chiesa dei santi e dei martiri. La via agiofanica nel contesto della teologia della credibilità e della nuova evangelizzazione*, in J. LÓPEZ DÍAZ (a cura di), *San Josemaría e il pensiero teologico*, Roma, EDUSC, 2014, pp. 151-170.

⁸⁹ «3° In dubio de materia sufficientia, ubi dubium solvi nequeat, e. gr. si poenitens sit puer aut semifatuus, aut poenitens pius aliquas tantum imperfectiones accuset». F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, cit., p. 76.

⁹⁰ Cfr. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, cit., p. 77; M. CONTE A CORONATA, *Compendium iuris canonici*, cit., p. 381; Á. GARCÍA-IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione*, cit., pp. 577-578.

le fornito per evitare sconcerto o sorpresa e recare conforto e speranza.⁹¹ Specie in presenza di insufficienze o perplessità circa le disposizioni, è bene evitare incomprensioni o equivoci nel soggetto interessato. L'affidamento nella relazione sacramentale implica un atteggiamento onesto e trasparente, evitando sotterfugi o ambiguità. Nell'enunciazione non è richiesta una formula determinata, basta che sia chiara e specifica. La spiegazione aiuta a far comprendere la motivazione della decisione.

L'invocazione del primato della grazia non basta a rimettere il giudizio definitivo a Dio: la mediazione ecclesiale non è solo formale ma sostanziale. Pur in presenza di contrasti o divergenze di valutazione, l'assoluzione non può mai essere concordata o negoziata, è potestativamente riservata al ministro. La coerenza e univocità ordinamentale è una garanzia di armonia e razionalità del sistema, la soggettività congenita nel convincimento non impegna però l'operato degli altri confessori.⁹² La concessione dell'assoluzione condizionata non determina un indirizzo o un'indicazione, neppure *per relationem*, all'orientamento precedente. Ogni confessore è autonomamente responsabile dell'esame compiuto. La libertà dell'apprezzamento e la completezza dell'accertamento presiedono alla logica, auspicabilmente assoluta e permanente, della sentenza.

6. OBSOLESCENZA O PROFICUITÀ DELL'ANTICA PRATICA?

Esaminata l'ipotesi dell'assoluzione *sub condicione*, possiamo cercare ora di dare risposta agli interrogativi inizialmente formulati circa la *portata dell'apposizione della condizione* (obbligatoria o discrezionale, giuridica o morale). In presenza di consistenti riserve sull'attitudine del soggetto, l'assoluzione condizionata non costituisce una semplice opportunità ma un preciso dovere del ministro. L'ordine della giustizia impone il rispetto della natura della cosa dovuta (l'assoluzione sacramentale). L'assoluzione è un vero diritto e non una concessione per il fedele realmente pentito.⁹³ La qualificazione (teologicamente corretta) di beneficio, grazia, dono o simile si integra con

⁹¹ Qualora non vi fosse il riscontro di una minima consapevolezza, il ministro si limiterà ad amministrare l'Unzione degli infermi, che comunque può avere un'efficacia remissiva dei peccati (cfr. CCE 1520).

⁹² «MONITUM, maximi momenti pro confessorii omnibus: *Maxime optandum est, ut omnes confessorii in deneganda vel differenda absolutione iisdem principiis insistant, ne quod alter colligit dispergat*». P. SCAVINI, *Theologia moralis universa*, cit., p. 300.

⁹³ «El penitente, hecha debidamente su confesión, tiene derecho a ser absuelto, si se presenta con la debidas disposiciones». J. B. FERRERES, *Derecho sacramental y penal especial. Con arreglo al novísimo código de Pío X, promulgado por Benedicto XV a las declaraciones subsiguientes de la Santa Sede y a las prescripciones de la disciplina española y de la América Latina*, Barcelona, E. Subirana, 1920, pp. 125-126 (*Derecho a la absolución*).

l'acquisizione promessa e distribuita per i meriti della Redenzione.⁹⁴ Esiste dunque un titolo legittimo per il perdono sacramentale. La remissione della colpa però non è assoluta e incondizionata ma sottoposta al giudizio della Chiesa circa i requisiti fissati. Nel tribunale della misericordia la verifica istituzionale non verte tanto sulla gravità del peccato o sulle sue conseguenze quanto sulla conformazione del peccatore con il disegno divino di perdono e riparazione. Il ministro pertanto è giudice dell'attitudine e partecipazione del fedele all'azione salvifica.⁹⁵ Come in tutto l'organismo sacramentale, la privazione della grazia santificante è un'autoesclusione dall'attualità della liberazione. A fronte della necessità della seconda giustificazione, l'eventualità della condizione sospensiva preserva la benevolenza e liberalità dell'elargizione. Come evidenziato, nella fattispecie assolutoria condizionata concorrono *limiti soggettivi di conoscibilità* e *fattori oggettivi di urgenza*. La valutazione non è pertanto di convenienza o interesse ma di *obbligatorietà e rispondenza* (gli estremi non sono fungibili e disponibili ma fissati). La legalità o, meglio, la liceità si impone sulla discrezionalità. Il rilevante margine di apprezzamento, connesso al convincimento autonomo e personale raggiunto, non toglie l'essenzialità della certezza morale positiva o dell'esclusione di quella contraria.⁹⁶ L'assoluzione *sub condicione*, anche se non può mai essere pretesa o imposta (per l'insindacabilità *in actu* della preposizione gerarchica), è dovuta in ragione del bene del peccatore. La variabilità storica della condizione umana e la prudenzialità di ogni concreta valutazione non inficia il rilievo obbligatorio della fattispecie. Anche l'assoluzione condizionata non è dettata da un motivo di carità ma di giustizia.

Preme sottolineare che una *visione strumentale* del ricorso all'assoluzione condizionata *tradisce il senso del perdono sacramentale*. L'*absolutio sub condicione* non può essere concepita come un'espedito o uno stratagemma per eludere la necessità di un adeguato controllo gerarchico. La fattispecie sorse in buona misura come rimedio al rigore e alla severità della disciplina moder-

⁹⁴ «Ogni peccato, originale e attuale, è già espiato e possiede precedentemente l'offerta del perdono per gli infiniti meriti della Passione e della Morte di Cristo, che soddisfece abbondantemente per tutti i peccati passati, presenti e futuri. [...] Per dirlo con espressioni giuridiche – e a fini meramente esplicativi – il peccatore pentito ha nei confronti del ministro una specie di *ius ad rem* rispetto al perdono, in virtù dei meriti di Cristo che gli sono destinati; posta quest'economia divina, l'atto assolutorio del ministro non è pura misericordia, è anche giustizia». J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 647-648.

⁹⁵ L'*actuosa participatio*, sollecitata dalla riforma liturgica (cfr. SC 14, 19, 21, 27, 30, 41, 50, 79, 114, 121, 124), trova un riscontro diretto e particolarmente felice anche nel foro sacramentale della penitenza.

⁹⁶ La stessa conclusione del *dubie dispositus* esclude perentoriamente la constatazione del *certe indispositus*.

na.⁹⁷ A fronte del casuismo e della scrupolosità diffusa nella teologia morale dell'epoca la condizione permetteva di superare remore e resistenze all'elargizione del perdono. La riserva potestativa, soprattutto se implicitamente formulata, non può rappresentare però un'alternativa o un ripiego rispetto all'onere di preparazione e accertamento dei requisiti. La progressiva estensione alla sfera dispositiva rischia di erodere il contenuto e la qualità dell'intervento ministeriale. Nella contrapposizione dialettica tra definitività del giudizio divino e precarietà e provvisorietà della sentenza umana si annida una grave confusione circa l'essenza dell'economia salvifica. La mera certificazione della buona fede del penitente, da alcuni sostenuta o avallata, e l'abbandono della verifica autoritativa conduce ad uno *svuotamento dell'oggettività della giustificazione*.⁹⁸ *La coscienza del limite non significa rinuncia al principio di autorevolezza, ma umile e solerte impegno per rispettare il mandato riconciliatorio*.⁹⁹ La *conditio* è perciò un onere di riguardo e formazione, non una risorsa di incuria e superficialità. L'opportunità di circoscrivere il superamento dell'incertezza sulle disposizioni del penitente in virtù di cause gravi e stringenti, non esclude l'eventualità di casi di residuo dubbio meritevoli di attenzione. L'*extrema ratio* tuttavia non toglie il dovere e l'abitudine di maturare un convincimento adeguato. La sfida della pastorale della conversione attuale d'altronde è quella della sapiente spiegazione e del paziente accompagnamento.

Nella prassi e nella speculazione ecclesiale l'assoluzione condizionata pare ormai caduta in oblio. La crescente sensibilità per la misericordia divina e il costante invito alla generosità del perdono additano altri problemi e orizzonti alla pastorale penitenziale. Nell'approccio teologico-canonico più risalente della questione spiccava chiaramente l'impronta autoritaristica e un certo formalismo che segnano l'impianto decimononico.¹⁰⁰ La centralità del ministro e la minuziosa regolamentazione dell'esercizio del potere delle chiavi improntavano la normativa e la dottrina fino al Vaticano II. L'istituzionalità della pronuncia metteva in ombra l'esigenza del ravvedimento e della penitenza interiore. Questi fattori hanno un riscontro molto diretto nella concezione relativa alla Confessione *sub condicione*. Può essere emblematica la disquisizione sulla possibile reviviscenza degli effetti di una asso-

⁹⁷ Cfr. anche H. MOREAU, *Refus ou délai d'absolution dans les diocèses de France du Concile de Trente avers les périodiques*, «L'Année Canonique» 43 (2001), pp. 221-236, spec. pp. 233-235 (*Distinguer jansénisme et rigorisme*).

⁹⁸ «Il rischio insito nell'assente o carente verifica del sacerdote è però quello di un'alterazione sostanziale dell'economia della grazia (dalla giustificazione redentiva all'autogiustificazione correttiva) e di un inesorabile cedimento alla mentalità mondana». M. DEL POZZO, *Il possibile differimento dell'assoluzione nel sacramento della Penitenza*, cit., § 1.

⁹⁹ Cfr. ad es. 2 Cor 5, 20-21.

¹⁰⁰ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica. II. Il Codex iuris canonici* (1917), Milano, Giuffrè, 2008, pp. 807-921, 1065-1085.

luzione inefficace ma valida.¹⁰¹ La decisione del ministro e la formulazione del vincolo remissorio giungevano a imporsi sul riscontro dei presupposti dell'azione sacra. L'impostazione attuale ha superato una visione troppo formale e contrattuale della Riconciliazione e recuperato il protagonismo del fedele. Alle acquisizioni concettuali contemporanee però si accompagna purtroppo, congiunturalmente (secolarizzazione e oscuramento della pietà)¹⁰² la c.d. "crisi della Penitenza" e il rilassamento della pratica e della proposta del ministero del confessionale. La regolazione dell'assoluzione *sub condicione* era improntata alla salvaguardia della dignità e inviolabilità del segno. Lo smarrimento del senso del sacro e della giustizia rischia di oscurare l'oggettività e solidarietà dei beni della comunione. Il carattere giuridico (e non solo morale e interiore) della penitenza avvalora l'indisponibilità e condivisione del patrimonio salvifico. Il problema attuale non è il recupero della pratica e dello stile del passato ma precludere abusi e banalizzazioni legati all'intimismo e al buonismo diffusi. Una sorta di "condizionamento recondito generalizzato" sarebbe molto più deleterio e pernicioso della rigidità precedente. L'argomento affrontato invita a ricostruire la disciplina vigente a partire dalla storia e dalla realtà. Al di là del permanente valore dell'analisi di molte fattispecie, sembra proficuo riconoscere in ogni caso la compenetrazione e concordia tra la dignità del segno, il bisogno del penitente e la responsabilità del ministro.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ALTHAUS, R., *Kommentar c. 980*, in K. LÜDICKE (a cura di), *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, Essen, Ludgerus, 2008.
- BAURA, E., *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013.
- BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica*, 25 marzo 2011.
- CALVI, M., *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in E. MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano, Àncora, 1999, pp. 41-66.
- CAPPELLO, F. M., *Tractatus canonico-moralis de sacramentis, II. De poenitentia*, Taurini-Romae, Marietti, 1953.
- CHIAPPETTA, L., *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, Roma, EDB, 1996.
- Codicis iuris canonici fontes*, IX, cura et studio editi I. Serédi, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1926-1939.

¹⁰¹ Cfr. F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, cit., p. 77 (*An et quomodo exprimenda sit conditio*).

¹⁰² Cfr. R. SARAH, *Si fa sera e il giorno ormai volge al declino. Intervista con N. Diat*, Siena, Cantagalli, 2019, pp. 23-96 (*La crisi della fede; La crisi del sacerdozio*).

- CONDORELLI, O., *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra occidente latino e oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in G. H. RUYSSSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese orientali. Atti del simposio tenuto presso il Pontificio istituto orientale, Roma, 3-5 giugno 2011*, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2013, pp. 29-88.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Placuit Deo*, 22 febbraio 2018.
- CONTE A CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De sacramentis tractatus canonicus*, I, Taurini-Romae, Marietti, 1951.
- D'AURIA, A., *Il dovere e il diritto dei fedeli rispetto alla confessione*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno-3 luglio 2009*, Milano, Glossa, 2010, pp. 161-193.
- D'ERCOLE, G., *Penitenza canonico-sacramentale. Dalle origini alla pace costantiniana*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1963.
- DE BERTOLIS, O., *La fedeltà del confessore al magistero e alle norme (can. 978 § 2)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza. XXXVI Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno-3 luglio 2009*, Milano, Glossa, 2010, pp. 123-133.
- DE PAOLIS, V., *Il sacramento della penitenza*, in A. LONGHITANO, A. MONTAN, J. MANZANARES, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA, *I sacramenti della Chiesa*, Bologna, EDB, 1989.
- DEL POZZO, M., *I precetti generali della Chiesa. Significato giuridico e valore pastorale*, Milano, Giuffrè, 2018.
- IDEM, *Il possibile differimento dell'assoluzione nel sacramento della Penitenza*, «Ius Canonicum» 61 (2021), pp. 551-593.
- IDEM, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2013.
- FABRIS, C., *La condivisione di vita sacramentale tra cattolici e cristiani acattolici: profili giuridico-canonistici*, «Apollinaris» 82 (2009), pp. 597-646.
- FANTAPPIÈ, C., *Chiesa romana e modernità giuridica. II. Il Codex iuris canonici (1917)*, Milano, Giuffrè, 2008.
- IDEM, *Ecclesiologia e canonistica*, Venezia, Marcianum Press, 2015.
- IDEM, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, Bologna, EDB, 2019.
- FERRERES, J. B., *Derecho sacramental y penal especial. Con arreglo al novísimo código de Pío X, promulgado por Benedicto XV a las declaraciones subsiguientes de la Santa Sede y a las prescripciones de la disciplina española y de la America Latina*, Barcellona, E. Subirana, 1920.
- FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018.
- GARCÍA-IBÁÑEZ, Á., *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, Roma, EDUSC, 2020.
- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980.
- GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M., *El sacramento de la penitencia. Fundamentos históricos de su regulación actual*, Pamplona, EUNSA, 1972.

- GORKE, M., *Natura della "facultas ad confessiones excipiendas"*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1992.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Il sacramento della penitenza. xxxvi Incontro di studio, Hotel Planibel, La Thuile (AO), 29 giugno-3 luglio 2009*, Milano, Glossa, 2010.
- HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989.
- IDEM, *La dignidad y libertad de los hijos de Dios*, in IDEM, *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona, EUNSA, 2005², pp. 745-760.
- IDEM, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 629-658.
- KRZEMIEN, M., *La certeza moral en el m.p. «Mitis iudex»: historia del concepto y su función hermenéutica en la nueva normativa procesal*, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2021.
- LE TOURNEAU, D., *La dimension juridique du sacré*, Montréal, Wilson-Lafleur, 2012.
- LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Á., *Condición*, in DGDC, II, pp. 465-469.
- LOZA, F., *Comentario c. 980*, in Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord. y dir.), *Comentario exegetico al Código de Dercho Canónico*, III, Pamplona, EUNSA, 2002², pp. 809-810.
- MARTÍN, M. D. M., *Certeza moral*, in DGDC, II, pp. 57-62.
- MAZZA, E., *La liturgia della penitenza nella storia. Le grandi tappe*, Bologna, EDB, 2013.
- MERKELBACH, B. H., *Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi. III. De sacramentis*, Parisiis, Desclée de Brouwer et Soc., 1933.
- MIRAGOLI, E., *Il confessore giudice e medico: natura della confessione*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore*, cit., pp. 25-40.
- MIRALLES, A., *I sacramenti cristiani. Trattato generale*, Roma, EDUSC, 2011.
- MOREAU, H., *Refus ou délai d'absolution dans les diocèses de France du Concile de Trente avers les périodiques*, «L'Année Canonique» 43 (2001), pp. 221-236.
- PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019.
- PETERS, E. N., *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici*, Montréal, Wilson-Lafleur, 2005.
- PIGHIN, B. F., *Diritto sacramentale*, Venezia, Marcianum Press, 2006.
- PINKAERS, S., *Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia*, Milano, Ares, 2018.
- PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942.
- REGATILLO, E. F., *Ius sacramentarium*, I, Santander, Sal Terrae, 1945.
- RINCÓN-PÉREZ, T., *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2014.
- ROMANI, S., *Institutiones juris canonici*, II. *Jus administrativum de sacramentis*, Romae, Iustitia, 1944.
- ROUILLARD, PH., *Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni*, Brescia, Queriniana, 1999.
- SARAH, R., *Si fa sera e il giorno ormai volge al declino. Intervista con N. Diat*, Siena, Cantagalli, 2019.
- SCAVINI, P., *Theologia moralis universa ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio Episc. et*

- Doctoris Pio IX Pontifici M. dicata. III. De sacramentis in genere et in specie*, Mediolani, apud Ernestum Oliva, 1874.
- TANZELLA-NITTI, G., *Figli di Dio nella Chiesa dei santi e dei martiri. La via agiofanica nel contesto della teologia della credibilità e della nuova evangelizzazione*, in J. LÓPEZ DÍAZ (a cura di), *San Josemaría e il pensiero teologico*, Roma, EDUSC, 2014, pp. 151-170.
- URRU, A. G., *La funzione di santificare della Chiesa. I sacramenti*, Roma, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, "Angelicum", 1987.
- VERMEERSCH, A., CREUSEN, J., *Epitome iuris canonici. Cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, II, Mechliniae-Romae-Brugis-Bruxellis, H. Dessain-Beyaert-Dewit 1922.
- IDEM, *Theologiae moralis. Principia, responsa, consilia*, III, Romae-Parisiis-Brugis, Università Gregoriana-C. Beyaert-F. Beyaert, 1923.
- WALKER VICUÑA, F., *La facultad para confesar*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2004.
- WERNZ, F. X., VIDAL, P., *Ius canonicum. IV. De rebus: Sacramenta, Sacramentalia, Cultus divinus, Coemeteria et sepultura ecclesiastica*, Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1934.